COMUNE DI ORTO
PROVINCIA DI SAVONA
Via Roma civ.249 – 17037 ORTOVERO (SV) Tel. 0182 – 547388 Fa



Prot. 4045/R/2017.

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Ai sensi dell'art. 35 della L. R. 06/06/2008 N. 16 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta in data 22/08/2017 Prot. 4045 del Sig. Ceravolo Orlando

VISTI gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che nel vigente P.R.G., approvato con D.P.G.R. n. 861 del 26/10/1995, gli immobili sottoelencati sono ricompresi nelle zone di fianco segnate :

Foglio	Mappale	Zona	Sottozona
10	381	Ea	
10	258	Ea	

Dette aree e gli interventi edificatori ad esse relativi sono soggette alle prescrizioni urbanistiche contenute nelle Norme di Attuazione del vigente S.U.G., come identificate nella legenda di seguito riepilogata :

Zona Ea Zona agricola soggetta a controllo ambientale Art. 47

che nel P.U.C., adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 16/12/2016, gli immobili sottoelencati sono ricompresi nelle zone di fianco segnate :

Foglio	Mappale	Zona	Sottozona
10	381	Territorio di presidio ambientale	
10	258	Territorio di presidio ambientale	

Dette aree e gli interventi edificatori ad esse relativi sono soggette alle prescrizi urbanistiche contenute nelle Norme di Conformità e Congruenza del P.U.C. adottato, come identificate nella legenda di seguito riepilogata :

Territorio di presidio ambientale (art. 2.9)

Con riferimento al disposto dell'art. 10 della legge 353/2000 si porta a conoscenza che gli eventuali appezzamenti boscati e/o pascolativi di cui al presente certificato, qualora siano stati percorsi dal fuoco, sono soggetti al vincolo di cui al primo periodo dello stesso articolo e cioè non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.

Si rilascia il presente certificato, in carta legale per uso amministrativo, a richiesta dell'interessato.

Ortovero, 30/08/2017.

Il Responsabile del Servizio .
Geom. Mauro GINOCCHIO

Riscossi € 20,00 per diritti di Segreteria - n._____/2017.

In esse è ammessa la costruzione di modesti fabbricati rurali ad uso esclusivo della conduzione del fondo.
Il rilascio della concessione ad edificare, è condizionato all'impegno del richiedente, mediante apposito atto unilaterale, a mantenere attiva la conduzione del fondo.
La costruzione di serre è ammessa esclusivamente in aree non interessate dalla presenza di piante ad alto fusto con le modalità indicate nel successivo art. 48.
I nuovi volumi non possono comportare indici di fabbricabilità fondiaria superiori a 0.03 Mc/mq.. Tutte le nuove costruzioni e debbono essere realizzate nel rispetto dei seguenti parametri:

H = 4,50 m.
Ds = 12,00 m. fermi restando i limiti di cui al D.P.R. 495 del 16/12/92 e s.m.e i.
Dc = 12,00 m.
De = 20,00 m.
Sm = 10.000 mq

Art. 46

ZONE BOSCHIVE (Eb)

Comprendono le aree boscate e le radure intercluse o adiacenti.
Sono destinate alla silvicoltura ed alla forestazione.
E' vietato il taglio raso dei boschi d'alto fusto.
E' vietato l'uso agricolo se risulti incompatibile con il mantenimento delle alberature d'alto fusto ed il loro habitat circostante.
Sono ammesse nuove costruzioni ad uso esclusivo di servizio per il bosco e per le attività silvicolturali con i seguenti parametri:

If = 0,01 Mc/mq.
Dc = 12,00 m.
De = 20,00 m.
Ds = 20,00 m fermi restando i limiti di cui al D.P.R. 495 del 16/12/92 e s.m.e i.
H = 4,50 m ad eccezione degli impianti tecnologici e delle strutture per l' avvistamento antincendio.

L' apertura di strade forestali e taglia-fuoco è consentita esclusivamente ad opera di enti pubblici autorizzati.

Art. 47

ZONE AGRICOLE SOGGETTE A CONTROLLO AMBIENTALE (Ea)

Comprendono le aree adiacenti alle emergenze ambientali e storiche per le quali è necessario il massimo livello di attenzione verso la salvaguardia della peculiarità delle emergenze stesse.
In tali zone sono ammesse, oltre all'attività olivicola ed agricola, esclusivamente tutte le opere idrauliche e gli interventi di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente quali: piantumazione di alberi, sistemazione di

REGIONE LIGURIA

percorsi pedonali, costruzione di briglie e altri manufatti per la regolazione delle acque e la sistemazione delle pendici e la ricostruzione del manto vegetale.
Sono ammesse nuove costruzioni ad uso agricolo senza residenza con i seguenti parametri:

If = 0,01 Mc/mq.
Dc = 6,00 m.
De = 12,00 m.
Ds =10,00 m fermi restando i limiti di cui al D.P.R. 495 del 16/12/92 e s.m.e i.
H = 4,50 m

Per ogni intervento che comporti la realizzazione di nuove volumetrie (esclusi gli incrementi), e la realizzazione di strade con carreggiata di larghezza superiore a m.2.00 è richiesta l'elaborazione di Studio Organico d'Insieme come definito dall'art.32 bis delle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria e s.m.e i..

Art. 48

SERRE

L' impianto di serre per colture ortofrutticole e floreali, disciplinato dalla L.R. 17/1976, è consentito nelle zone Cc, C esp, Esp, Eo, Ea.
Si considera serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente e dotato di copertura o chiusure laterali abitualmente infisse.
La realizzazione di serre è ammessa nelle diverse zone omogenee nel rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 4 L.R. 17/76 con la riduzione del Rc al 60% nelle zone Eo, Cc, Cesp.
Il progetto relativo all'intervento diretto di edificazione di serre deve prevedere la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e lo smaltimento delle acque meteoriche, nonché per lo smaltimento e la depurazione di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto.
L'edificazione di serre è consentita su aree già asservite per la costruzione di fabbricati residenziali e non connessi alla conduzione agraria del fondo nel rispetto dei parametri propri sopracitati.
L'area occupata dalle serre e non, già asservita, può essere computata ai fini delle nuove volumetrie.

REGIONE LIGURIA

Art. 2.9 – Territorio di presidio ambientale

Descrizione

1. Gli ambiti agricoli di presidio ambientale comprendono le aree coltivate e riparali in prossimità del fiume Arroscia e gli ambiti a parco da attrezzare per la fruizione storico-ambientale.

Obiettivi

2. Gli obiettivi individuati per gli ambiti agricoli di presidio ambientale sono:
   a) mantenimento degli assetti insediativi esistenti senza incrementi edificatori di tipo abitativo;
   b) realizzazione di percorsi di fruizione e valorizzazione delle emergenze storico archeologiche e paesaggistiche;
   c) interventi di restauro e ripristino ambientale e di reinserimento paesaggistico di eventuali manufatti incongrui.

Disciplina urbanistica edilizia

3. Usi e interventi ammessi (fatto salvo quanto prescritto all'art. 36 della LR 36/1997 e smi):
   a) Strutture abitative agricole e attività agrituristiche: sono ammessi interventi manutentori e conservativi con l'ampliamento dei volumi esistenti in applicazione dei parametri di cui all'art. 2.13 e 2.15. Non sono consentite nuove costruzioni.
   b) Strutture produttive agricole: sono ammessi interventi manutentori e conservativi, l'ampliamento dei volumi esistenti in applicazione dei parametri di cui all'art. 2.14 entro comunque il limite massimo del 35% dell'esistente. Non è ammesso l'impianto di nuove serre o di contenitori produttivi e di servizio o distribuzione connessi alle colture serricole o zootecniche.
   c) Funzioni extragricole in atto: è consentito il mantenimento delle funzioni in atto e l'ampliamento all'interno dei volumi esistenti per quelle di servizio connesse alla ricettività, al ristoro, alla fruizione ambientale.
   d) Recupero ad usi extragricoli: è consentito il recupero ad usi abitativi dei volumi agricoli dismessi di rilievo storico testimoniale.
   e) Per gli ambiti a parco da attrezzare per la fruizione storico-ambientale, sono consentiti interventi per la realizzazione di infrastrutture e attrezzature per la

pubblica fruizione con attenzione alla specifica sensibilità dei luoghi.

f) Per le nuove costruzioni devono essere rispettati i seguenti parametri:

Df = 12 m

Dc = 6 m

Ds = 10 m, fermi restando i limiti di cui al DPR 495 del 16/12/1992 e smi.

H max = 4,50 m

4. Modalità di attuazione: attuazione edilizia diretta o convenzionata.

Disciplina paesistica di livello locale del PTCP

5. Il Piano paesistico attuale prevede le seguenti classificazioni territoriali:

Assetto	**Regime**	**Previsione**
Insediativo	ANI-MA	Coerente
	IS-MA	Coerente
vegetazionale	-	-
geomorfologico	MO – A	Coerente
	MO – B	Coerente

Per la disciplina paesistica di livello puntuale si demanda al successivo art. 2.10, comma 6 (tipologie di insediamento, tipologie edilizie, elementi lessicali, sistemazioni ambientali).

Art. 2.10 – Territorio di produzione agricola

Descrizione

1. Gli ambiti di cui al presente articolo presentano le caratteristiche dei territori coltivati, che si traduce in una certa diffusione di costruzioni residenziali e di servizio alla produzione agricola, in un livello di trasformazione della morfologia dei suoli che é significativa testimonianza di un modo di condurre l'agricoltura di tipo tradizionale.
2. Sono presenti in questi ambiti una certa quantità di sistemazioni dei fondi connesse alla coltivazione degli stessi, quali terrazzamenti, canali irrigui, annessi agricoli, impianti di raccolta e captazione delle acque meteoriche.

Obiettivi

3. Gli obiettivi individuati per gli ambiti agricoli specializzati sono i seguenti: